



# COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

64010 ROCCA S. MARIA (TE) - Tel. 0861/63122 - Fax: 0861/63279 -- C.F. 80005510674 -- P. IVA: 00412110678 -- E-MAIL: [roccasm@roccasm.it](mailto:roccasm@roccasm.it) - E-MAIL certificata: [roccasm@pec.it](mailto:roccasm@pec.it)

Prot. n. ....

li, 28-05-2021

## BANDO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SINO AL 30-09-2021 DI N. 05 POSTEGGI IN LOC. CEPPO DEL COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA DA DESTINARE AD OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI TIPOLOGIA "A"

### IL RESPONSABILE SUAP

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la L.R. 23/2018 ed in particolare il titolo VII "Commercio su aree pubbliche";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 19 del 26-05-2021 "INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE PER POSTEGGI DA DESTINARE AD OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI TIPOLOGIA "A" NELLA FRAZIONE CEPPO DI QUESTO COMUNE" e la relativa planimetria allegata.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 17/71 del 28-05-2021 con la quale è stato approvato il presente bando;

VISTA la planimetria con la quale sono stati individuati i suddetti n. 05 posteggi ed allegata alla presente;

### RENDE NOTO CHE

**E' indetta la procedura per l'assegnazione in concessione temporanea per il periodo sino al 30 Settembre 2021 di n. 05 posteggi nel piazzale in loc. Ceppo di questo Comune adiacente il fontanino pubblico (lato destro), come meglio evidenziato nell'allegata planimetria** – da destinare esclusivamente in

via provvisoria per gli esercenti in possesso dei prescritti requisiti e che ne faranno richiesta:

- **n. 01 posteggio** riservato ai PRODUTTORI AGRICOLI (art. 81, lett. h) della L.R. 23/2018) – posteggio identificato con **il numero 1** nella planimetria allegata di dimensioni ml 8 X ml. 4;
- **n. 02 posteggi** riservati agli esercenti con autorizzazioni per commercio itinerante di tipo "A" (art. 82, c. 2 – lett. a) della L.R. 23/2018) ALIMENTARI – posteggi identificati con **i numeri 2 e 3** nella planimetria allegata, di dimensioni ml. 8 x ml. 4 cad.;
- **n. 02 posteggi** riservati agli esercenti con autorizzazioni per commercio itinerante di tipo "A" (art. 82, c. 2 – lett. a) della L.R. 23/2018) NON ALIMENTARI – posteggi identificati con **i numeri 4 e 5** nella planimetria allegata, di dimensioni ml. 8 x ml. 4 cad.

riservato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, rilasciata ai sensi dell'art. 84, della L.R. 23/2018, nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della L.R. 23/2018, art.71 D.Lgs.59/2010 ed ai produttori agricoli di cui all'art. 81, lett. h) L.R. 23/2018.

### DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI E PRESENTAZIONE DOMANDE

STABILITO inoltre che:

- I posteggi potranno essere utilizzati nei giorni di sabato e domenica e festivi e prefestivi sino al 30 Settembre 2021, dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Gli stessi dovranno essere comunque occupati entro le ore 09:00.
- gli operatori commerciali, al fine di esercitare le attività di vendita nei posteggi assegnati, dovranno essere in possesso di autorizzazione amministrativa e concessione di cui agli artt. 84 e 85 della L.R. 23/2018 con scadenza 30 Settembre 2021 rilasciata dal Comune di Rocca Santa Maria agli operatori posti utilmente in graduatoria;
- i posteggi sono riservati ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 84, della L.R. 23/2018, nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della L.R. 23/2018, art.71 D.Lgs.59/2010 ed ai produttori agricoli di cui all'art. 81, lett. h) L.R. 23/2018;
- la concessione del posteggio avrà durata limitata dal suo rilascio, al 30 Settembre 2021;

- le istanze di assegnazione, redatte altresì allegando lo schema di domanda di seguito riportato, devono essere inoltrate esclusivamente tramite lo “SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE” del Comune – indirizzo web: <http://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=H440> a partire dalle ore 09:00 del giorno 03 GIUGNO 2021 e sino al 15 LUGLIO 2021.  
Altre forme di presentazione sono escluse, così come le istanze o presentate prima dei termini.  
L’utente opzionando la tipologia di attività di interesse segue un percorso guidato di compilazione, corredato delle relative informazioni. Con lo scopo di facilitare l’inserimento, si riassumono di seguito i principali passaggi consigliati per l’inoltro: **A) “Commercio (ATECO da 45 a 47) – B) “Commercio al dettaglio in area pubblica” – C) “Domanda di partecipazione al bando per assegnazione di concessione di posteggio...” – D) “Avvio, Gestione, Cessazione” – E) “Domanda per assegnazione di posteggio in scadenza nei mercati, nelle fiere e posteggi isolati” e nella scheda “domanda di concessione posteggio” scegliere “Posteggio isolato”,** quindi inserire tutti i dati richiesti;
- Ai fini dell’assegnazione, sarà stilata una graduatoria in base alla data ed ora di ricezione delle istanze sul Portale dello Sportello SUAP suddetto, tenendo conto della tipologia di attività esercitata e sino ad esaurimento dei posteggi disponibili. Qualora vi sia almeno una istanza, una prima graduatoria di quelle pervenute e ammesse sarà comunque stilata e resa pubblica entro il giorno **MARTEDI 08 GIUGNO 2021**. In caso di ulteriori posti disponibili, si procederà successivamente all’assegnazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili, sempre tenendo conto dei criteri previsti nel presente bando.
- L’assegnazione dei posteggi avverrà in base alla graduatoria a partire dal posteggio n. 1 al 5 ed in base alle attività esercitate (*alimentari – non alimentari – prodotti agricoli*). In fase di assegnazione dei posteggi, agli operatori utilmente posti in graduatoria che eventualmente siano stati **già stati assegnatari nell’anno 2020, sarà assegnato d’ufficio il medesimo posteggio**.
- Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio all’occupazione – salvo eventuali esenzioni previste per legge – si rende necessaria l’acquisizione preventiva della ricevuta di versamento della relativa tariffa per l’occupazione del posteggio pari ad € 449,60 (€ 14,05 x mq 32), secondo le tariffe Canone Unico Patrimoniale stabilite per l’anno 2021 – occupazione permanente commercio con posto fisso – (Delibera di G.C. n. 16 del 29-03-2021), oltre bolli come per legge.
- Le concessioni saranno rilasciate entro 5 giorni dall’apposita comunicazione di assegnazione all’operatore economico. Entro le ore 14:00 del 3° giorno dalla comunicazione dovranno pertanto pervenire le eventuali ricevute di versamento del canone unico per l’occupazione del posteggio e regolarizzate le eventuali difformità segnalate, pena scorrimento della graduatoria ad altro esercente.
- La concessione da diritto all’occupazione del posteggio per tutti i giorni di sabato e domenica e tutti i festivi e prefestivi dal suo rilascio al 30 Settembre 2021.
- Non si darà seguito a richieste di posteggio trasmesse in maniera difforme o al di fuori di quanto previsto nel presente bando;
- Ogni esercente potrà richiedere l’assegnazione per massimo 01 posteggio;
- Gli esercenti, nell’ambito delle proprie attività, dovranno attenersi a tutte le prescrizioni e misure di prevenzione dal contagio da virus COVID-19 nazionali e regionali;

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.


Il presente bando, unitamente al fac simile di domanda da allegare alla pratica sullo sportello SUAP ed alla planimetria dell’individuazione dei posteggi, verrà pubblicato all’albo pretorio online, sull’home page del sito comunale del Comune di Rocca S. Maria e nella sezione Bandi di gara e contratti – avvisi e bandi;


Rocca Santa Maria – 28-05-2021

IL RESPONSABILE SUAP  
(*Fabrizio SACCHETTI*)

Segue planimetria e modulo di domanda da allegare alla pratica SUAP

Comune di ROCCA SANTA MARIA - Prot. 0001297 del 28-05-2021 partenza Cat 8





Allo Sportello SUAP "impresainungiorno.it"  
del Comune di ROCCA SANTA MARIA

**N.B.: DA ALLEGARE ALLA PRATICA SUAP**

**OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI N. 01 POSTEGGIO IN LOC. CEPPPO DEL COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA DA DESTINARE AD OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – Art. 85 L.R. 23/2018.**

\_\_\_\_\_ l \_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - (stato) (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_  
Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_  
Telefono mobile \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
cittadinanza \_\_\_\_\_

Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
 Legale rappresentante della ditta/Soc. \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro Imprese della CCIAA di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 85 della L.R. Abruzzo n. 23/2018, il rilascio della concessione temporanea di un posteggio in loc. Ceppo del Comune di Rocca Santa Maria secondo quanto stabilito nell'avviso del 28-05-2021 per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti del settore:

- prodotti non alimentari (specificare) \_\_\_\_\_
- prodotti alimentari (specificare) \_\_\_\_\_
- prodotti alimentari con somministrazione (specificare) \_\_\_\_\_
- produttori agricoli (specificare) \_\_\_\_\_

da attrezzare con:

- BANCO E OMBRELLONE;

- AUTOMARKET targa \_\_\_\_\_
- STRUTTURA MOBILE targa \_\_\_\_\_
- ALTRO \_\_\_\_\_

Ai fini di cui sopra dichiara:

### DICHIARA

- di aver avuto in concessione nell'anno 2020 il posteggio n. \_\_\_\_\_ oppure  di non aver avuto in concessione nell'anno 2020 nessun posteggio;
- ❖ di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia (itinerante o posteggio fisso) \_\_\_\_\_ oppure di essere imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di aver presentato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001, comunicazione per la vendita dei propri prodotti al Comune di \_\_\_\_\_ di cui al protocollo n. \_\_\_\_\_, per la vendita dei seguenti prodotti: \_\_\_\_\_;
- ❖ di non possedere alcuna autorizzazione e relativa concessione di posteggio nel mercato di cui trattasi e di non aver avanzato altra istanza;
- di essere in possesso di veicolo \_\_\_\_\_ per l'esercizio dell'attività marca \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_
- di voler effettuare anche la somministrazione dei prodotti alimentari e pertanto di essere in possesso anche dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012;
- ❖ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012 (*in caso di società compilare anche allegato A*);
- ❖ di essere a conoscenza che per l'esercizio delle attività commerciali vanno rispettate le norme speciali e i divieti imposti dalla normativa vigente Nazionale, Regionale e Comunale;
- ❖ di aver preso visione del bando per la concessione dei posteggi in oggetto e di accettarne tutte le condizioni e modalità in esso previste;
- ❖ di essere consapevole che l'assegnazione dei posteggi avverranno in base a graduatoria tra le istanze ammesse e stilata in ordine cronologico di ricezione delle stesse sul portale dello sportello SUAP del Comune di Rocca Santa Maria a partire dalle ore 09:00 del giorno 03 Giugno 2021 e che, nel caso risulti utilmente posto in graduatoria e già titolare di concessione di posteggio nell'anno 2020, mi sarà assegnato lo stesso posteggio.
- ❖ di impegnarsi alla regolarizzazione della domanda ai fini dell'emissione del titolo autorizzatorio secondo le modalità e termini previsti dal bando e comunque come comunicati dal SUAP;
- di essere esentato dal pagamento del Canone Unico per l'occupazione del posteggio in base a: *(indicare gli estremi \_\_\_\_\_ normativi/regolamentari \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ esenzione)*

*(da compilare solo per vendita settore alimentare o somministrazione  
e solo se non inseriti all'interno della procedura dello Sportello SUAP)*

**per le imprese individuali** (i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare)

- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012:
- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione/provincia autonoma \_\_\_\_\_ presso l'istituto \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) oggetto del corso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_
- di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
- nome impresa \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)
- nome impresa \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)
- quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, regolarmente iscritto all'INPS, periodo \_\_\_\_\_
- quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all'INPS, periodo \_\_\_\_\_
- quale collaboratore familiare ( coniuge  parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente iscritto all'INPS, periodo \_\_\_\_\_
- di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti  
Titolo di studio \_\_\_\_\_
- di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande- tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. iscrizione Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. REA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>
- di essere stato iscritto al R.E.C., previsto dalla L. n.426/1971 per uno o più gruppi merceologici di cui all'art.12/2c. lettere a), b) e c) del D.M n. 375/1988 ovvero per attività di somministrazione al pubblico di

<sup>1</sup> Il D.Lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione n. 53422 del 18/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione.

alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro<sup>2</sup>

*per le società (i requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da un preposto)*

che i requisiti sono posseduti dal Sig. \_\_\_\_\_ che ha compilato l'allegato B.

**Allegati:**

- ✓ **copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, (se la sottoscrizione non è apposta in formato digitale);**
- ✓ **n. 1 marca da bollo;**
- ✓ **titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività / SCIA / Comunicazione**
- dichiarazione antimafia per soci e amministratori (allegato A);**
- dichiarazione del legale rappresentante o preposto (per società esercente vendita del settore alimentare o somministrazione) – all. B**
- copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);**

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)**

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità del trattamento.** Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**Modalità del trattamento.** I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

**Ambito di comunicazione.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

**Diritti.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.

**Periodo di conservazione.** I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

**Titolare del trattamento.** SUAP di ROCCA SANTA MARIA.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data \_\_\_\_\_

Firma <sup>3</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Il D.Lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione n. 61559 del 31/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione.

<sup>3</sup> Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).



**RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI  
per la vendita di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ ( )  
via/piazza \_\_\_\_\_ ( )  
C.F. \_\_\_\_\_ Tel. n. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1, del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. n.147/2012;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 2, del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. n.147/2012;
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 71, commi 6, del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012:
- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione/provincia autonoma \_\_\_\_\_ presso l'istituto \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ ( )  
oggetto del corso \_\_\_\_\_  
anno di conclusione \_\_\_\_\_
- di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
- nome impresa \_\_\_\_\_ con  
sede a \_\_\_\_\_ ( )  
nome impresa \_\_\_\_\_ con  
sede a \_\_\_\_\_ ( )
- quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, regolarmente iscritto all'INPS, periodo \_\_\_\_\_
- quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all'INPS, periodo \_\_\_\_\_
- quale collaboratore familiare ( coniuge  parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente iscritto all'INPS, periodo \_\_\_\_\_
- di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti  
Titolo di studio \_\_\_\_\_
- di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n.  
iscrizione Registro Imprese \_\_\_\_\_  
CCIAA di \_\_\_\_\_ n. REA \_\_\_\_\_<sup>5</sup>
- di essere stato iscritto al R.E.C., previsto dalla L. n.426/1971 per uno o più gruppi merceologici di cui all'art.12/2c. lettere a), b) e c) del D.M n. 375/1988 ovvero per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro<sup>6</sup>

Data \_\_\_\_\_

Firma <sup>7</sup> \_\_\_\_\_

**Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**

**Art. 71**

**Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

<sup>5</sup> Il D.Lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione n. 53422 del 18/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione.

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.



